

Concorso
MINISTERO GIUSTIZIA

5410 POSTI

1060 **Tecnici**
dell'amministrazione


MANUALE + QUIZ

PER LA PROVA SCRITTA

NLD
CONCORSI

Le conseguenze applicative di questo principio rispetto all'attività amministrativa sono riscontrabili nella:

- **non contraddittorietà** dell'atto amministrativo rispetto alla legge, che si realizza nella disapplicazione da parte del giudice degli atti eventualmente contrari a quanto disposto dalla legge;
- **conformità formale e sostanziale** dell'atto amministrativo alla legge, da intendersi nel senso che l'atto amministrativo deve essere conforme alla legge sia sotto un profilo estrinseco (conformità formale) che sotto un profilo sostanziale, a pena di nullità o annullabilità dell'atto.



► 2.2. Il principio di buon andamento.

Il **principio di buon andamento** della P.A. è sancito dall'art. 97, comma 2, della Costituzione, il quale prevede che *“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il **buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione**”*.

Nello specifico, il principio del **buon andamento** dell'attività amministrativa si traduce nel perseguimento di un'attività amministrativa che risponda ai seguenti criteri:

- **economicità**, che descrive l'obbligo di raggiungere il miglior risultato possibile in rapporto alle risorse (strumentali, umane e finanziarie) a disposizione;
- **efficacia**, che si misura nel rapporto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti e si sostanzia nel raggiungimento degli obiettivi fissati;
- **efficienza**, che mira al raggiungimento dell'obiettivo prefissato attraverso l'utilizzo del minor numero di risorse possibili e con il minor sacrificio delle posizioni soggettive coinvolte.

► 2.3. Il principio di imparzialità della P.A.


Il **principio di imparzialità** – anch'esso sancito dal richiamato art. 97, comma 2, della Costituzione – stabilisce invece che la P.A., nel perseguire l'interesse pubblico, deve svolgere la propria attività in modo imparziale, ovvero operando in una posizione di equidistanza rispetto a tutti gli interessi coinvolti.

Il termine imparzialità si deve intendere **sia come comportamento negativo**, ovvero divieto di qualsiasi forma di favoritismo o discriminazione degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa, **sia come comportamento positivo**, inteso come corretta valutazione e contemperamento degli interessi pubblici o privati sui quali l'attività della P.A. incide.

Tale principio, oltre che dall'art. 97, comma 2, viene richiamato anche da altre disposizioni costituzionali:

- la selezione dei pubblici dipendenti mediante concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost., finalizzata ad ottenere una burocrazia imparziale e non politicizzata;
- l'art. 98 Cost., il quale prevede che *“gli impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”*, ponendo come principale obiettivo dei pubblici dipendenti l'obbligo di servire il Paese;
- la parità tra uomo e donna nell'accesso agli uffici pubblici, sancito dall'art. 51, comma 1, Cost.

Il principio di imparzialità – prima richiamato unicamente nell'art. 97 Cost. – è stato poi introdotto espressamente come criterio direttivo dell'azione amministrativa dalla legge n. 69/2009, che ha modificato la legge n. 241/1990, recante la disciplina del procedimento amministrativo.



► 2.4. I principi di pubblicità e trasparenza.

I principi di **pubblicità e trasparenza** dell'azione amministrativa mirano a rendere conoscibile l'operato della pubblica amministrazione e, pertanto, si pongono alla base del rapporto tra P.A. e cittadino.

Il principio della **pubblicità**, esplicitamente introdotto dalla legge n. 241/1990, si sostanzia nell'obbligo dell'amministrazione di rendere accessibili notizie e documenti amministrativi agli interessati mediante la pubblicazione degli stessi, garantendo che l'operato della P.A. sia visibile e controllabile all'esterno. Tale principio consente ai cittadini di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento delle attività amministrative e sulla conformità di queste alle norme. La pubblicazione dei provvedimenti, degli atti e dei documenti amministrativi rende più semplice l'esercizio del diritto di accesso, garantendone l'effettività per tutti. Essa costituisce, pertanto, uno strumento di attuazione del principio di trasparenza.

La **trasparenza** dell'azione amministrativa si sostanzia nell'immediata e facile controllabilità dell'operato della pubblica amministrazione. Essa si realizza principalmente attraverso l'**accesso ai documenti amministrativi**.

I principi di pubblicità e trasparenza trovano concreta applicazione in diversi istituti che caratterizzano il procedimento amministrativo, fra cui:

- l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo di cui all'art. 2, della legge n. 241/1990;
- l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 2, della legge n. 241/1990;

PER SAPERNE DI PIÙ

◆ L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto di accesso costituisce il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 20 e ss. della legge n. 241/1990).

L'accesso ai documenti amministrativi, poste le sue rilevanti finalità di tutela dell'interesse pubblico, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Il legislatore, difatti, prevede che il diritto di accesso ha un oggetto molto ampio: non l'atto amministrativo, ma il documento amministrativo.

Il documento amministrativo è costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ai fini dell'accesso, è necessario che il richiedente abbia un interesse qualificato, ovvero: diretto (ovvero a lui riferibile), concreto e attuale, nonché corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013 ha, poi, disciplinato due nuove tipologie di accesso:

- l'accesso civico, di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. L'accesso civico consente di richiedere i soli documenti e informazioni oggetto di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Solo limitatamente a questi documenti, il soggetto richiedente, anche non titolare di un interesse qualificato, può ottenere copia degli atti che devono essere pubblicati in forza di una norma di legge. Per tale tipologia di accesso, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- l'accesso generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016. Questo tipo di accesso è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. A tale fine, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'ufficio competente che detiene i dati, le informazioni o i documenti, avrà l'obbligo di rispondere con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

PER SAPERNE DI PIÙ

◆ IL D.L. SEMPLIFICAZIONI E IL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE

Il **d.l. 16 luglio 2020, n. 76** (c.d. **decreto semplificazioni**), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto, nell'art. 1 della l. n. 241/1990, i **principi di collaborazione e buona fede**, con il nuovo comma **2-bis**, il quale dispone: «***l rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede***». L'ingresso in questa sede del principio di collaborazione e di buona fede nei rapporti con i cittadini produce un potente effetto perché allude a una relazione in cui i cittadini sono visti come portatori di risorse per le amministrazioni e non più solamente come soggetti destinatari della sua attività o come portatori di bisogni da soddisfare. Il comma 2-bis segue i commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 1 della legge menzionata, quelli cioè che delineano i regimi dell'attività amministrativa, che possono essere sia di diritto pubblico sia di diritto privato. Il che vuol dire che collaborazione e buona fede non trovano applicazione solo quando l'amministrazione agisce come un qualunque altro soggetto privato, ma anche quando esercita funzioni attraverso il procedimento amministrativo.